



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 22, co. 1bis - Sospensione efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 e alla L.R. 7/2024. (All. 4/2024).

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;

VISTO, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: “Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni”, che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

RILEVATO che l'art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.: “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, testualmente recita:

“Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [...], l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore [...], è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente”;

RILEVATO, altresì, che per effetto del prefato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, l'iscrizione degli Enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel citato RUNTS;

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito successive indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. In particolare, al punto 2. della Circolare ministeriale n. 38 del 21.04.2022 recante "L'iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.", sono stati indicati i requisiti per l'iscrizione al RUNTS relativamente agli Enti già dotati di personalità giuridica e, per l'effetto, iscritti al registro regionale delle persone giuridiche;

CONSIDERATO che il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha effettuato *ex officio*, una ricognizione, per le finalità di cui art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 117/2017, nel RUNTS (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), degli Enti iscritti nel registro medesimo e già dotati di personalità giuridica, ex D.P.R. 361/2000;

RILEVATO che, in esito a tale verifica, è stato comunicato, con nota protocollo n. RA/325151/23 del 28/07/2023, al competente Dipartimento "Lavoro – Sociale" - Servizio "Programmazione sociale DPG022" - Ufficio "Terzo Settore", un elenco di Enti già dotati di personalità giuridica ex DPR 361/2000, rispetto ai quali non era stata acquisito alcun atto da parte degli Uffici del prefato Dipartimento circa l'avvenuta iscrizione nel RUNTS, così come previsto nel citato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 117/2017;

PRESO ATTO che tra gli Enti di cui al citato elenco, è stata ricompresa anche l'Associazione denominata "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PESCARA", con sede in Pescara – C.F. 91041370684 a cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con D.P.G.R. n. 70 del 24/05/2007 ed iscritta, in pari data, al n. 37 del registro regionale delle persone giuridiche;

PRESO ATTO, altresì, che l'Ufficio "Terzo Settore" ha fornito riscontro, con nota protocollo n. RA/372521/23 del 12/09/2023, comunicando, tra l'altro, "Per l'Associazione "FRATERNITA DI MISERICORDIA ODV – C.F. 91041370684", di aver richiesto documentazione integrativa, con nota prot. RA/248617/23 del 09/06/2023;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPG022/149 del 06/08/2024 del Dipartimento "Lavoro - Sociale" - Servizio "Programmazione sociale DPG022", in cui si dà, tra l'altro, atto che:

- l'Ente "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PESCARA ODV C.F.: 91041370684":
- [...] "è stato iscritto al RUNTS, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 117/17 e dell'art. 31, comma 7 del D.M. n. 106 del 2020 con provvedimento n. DPG022/140 del 13/10/2022;";
- [...] "è stato rilevato successivamente all'iscrizione al RUNTS giusto provvedimento n. DPG022/140 del 13/10/2022 che l'Ente era già dotato di personalità giuridica, acquisita con DPGR n. 70 del 24/05/2007 ed iscritto al n. 37 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000;";
- è stata "verificata la regolarità formale della Documentazione acquisita sul portale RUNTS al protocollo dell'Ente al n. 289544 del 11/07/2024 e successiva integrazione in data 31/07/2024 presentata dall'Avv. Michele D'AMBROSIO Notaio in Pescara (PE) iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis del Codice del Terzo settore;";

CONSTATATO, dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, che l’Ente iscritto al RUNTS con la citata Determinazione Dirigenziale n. DPG022/149 del 06/08/2024, è riconducibile all’Associazione “FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PESCARA”, con sede in Pescara – C.F. 91041370684, iscritta al n. 37 del registro regionale delle persone giuridiche;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della citata Determinazione Dirigenziale n. DPG022/149 del 06/08/2024 e procedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, dell’Ente dettagliato all’All. 4/2024 al presente decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che la Direttrice del Dipartimento Presidenza ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione della propria firma in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento “Lavoro - Sociale” - Servizio “Programmazione sociale DPG022” n. DPG022/149 del 06/08/2024 recante: “Variazione dell’Iscrizione dell’Ente “FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PESCARA ODV (rep. n. 55626; CF: 91041370684) nella sezione “Organizzazioni di Volontariato” - “A”, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 22, comma 1 bis, art. 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e degli articoli 17 e 31, comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.”, Ente già iscritto al registro regionale delle persone giuridiche, come dettagliato all’**All. 4/2024**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di disporre** la conseguente sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell’Ente medesimo, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;
3. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell’Ente di cui all’All. 4/2024 dal RUNTS, opportunamente comunicata dal competente Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, sarà ripristinata la pregressa iscrizione dell’Ente medesimo al registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000 e L.R. n. 7/2024;
4. **di trasmettere** il presente atto al prefato Ente e al Dipartimento “Lavoro - Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, per opportuna conoscenza;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto, con il relativo allegato, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA DIRETTRICE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Dott.ssa Emanuela Grimaldi

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio